

## **ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULLE ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI**

Molti cittadini si sono rivolti al Difensore civico lamentando la mancata risposta da parte della Pubblica Amministrazione ad istanze alla stessa presentate, spesso seguite da plurimi solleciti rimasti inevasi. Il Difensore civico è intervenuto nei confronti delle amministrazioni interessate evidenziando il dovere di rispondere posto in capo ai pubblici uffici alla luce di un puntuale quadro normativo e giurisprudenziale. Rileva, infatti, in materia un consolidato indirizzo della giurisprudenza - confermato da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. III, 01.02.2024, n. 1040) - affermando il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione ha il dovere di adottare un provvedimento espresso sull'istanza del soggetto interessato, riconducibile ai principi di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost. ed alla disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, anche al fine di favorire lo svolgimento imparziale del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14.12.2004, n. 7955).

In presenza, quindi, di una formale istanza l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, e ciò anche laddove ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private *"sancendo l'esistenza di un dovere che rileva ex se quale diretta attuazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi"* (Cons. Stato, n. 1040/2024 cit.; Cons. Stato, Sez. III, 30.08.2022, n. 7548, Sez. III, 23.02.2022, n. 1283, Sez. III, 13.7.2021, n. 5284, Sez. III, 19.04.2018, n. 2370, Sez. III, 18.05.2020, n. 3118).

Quanto all'aggancio normativo con l'art. 2 della legge n. 241/1990 la giurisprudenza ha, tra l'altro, precisato che l'obbligo dell'amministrazione pubblica di provvedere sulle istanze del privato con un provvedimento formale corrisponde ad un principio di civiltà giuridica codificato appunto nell'indicata disposizione che trasmette *"un forte segnale in ordine alla doverosità dell'espresso agire della pubblica amministrazione, collegato al necessario raggiungimento della definizione, in senso positivo o negativo, di quella quota di interesse sostanziale concretamente messo in moto dall'atto di impulso del privato ed in esso soggettivizzata"* (Cons. Stato, Sez. III, 30.08.2022, n. 7548; vedasi anche TAR Roma, Sez. I bis, 4.10.2010, n. 32659). GM 21.02.2024